

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONE DELLE OPERE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il rifacimento e sistemazione del piano viario delle strade comunali, ed in particolare:

- fornitura e/o posa di materiali anidri, di leganti idrocarburi, di misto granulare bitumato, pietrischetto e conglomerato bituminoso, materiali vari da impiegarsi sulle sedi viarie e pedonali;
- manutenzione ordinaria e/o straordinaria strade asfaltate comunali e sedi pedonali;
- fresatura del manto bituminoso, ricostruzione del sottofondo, stesa di nuovi strati bituminosi, riposizionamento in quota di griglie e chiusini;
- realizzazione tratti di marciapiede;

Le opere da eseguirsi sono descritte negli articoli che seguono, e negli altri documenti facenti parte del progetto approvato, come pure le norme amministrative e contabili.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000 (di seguito chiamato Capitolato Generale), che non siano in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo, complessivo di ogni onere, per i lavori e delle provviste del presente appalto ammontano a € 241.879,51 ed è così suddiviso:

- Importo a base d'asta per lavori a misura soggetti a ribasso	€ .	237.136,78
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.742,74
	€	241.879,51

- I.V.A. 20%

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI in appalto € 241.879,51

L'importo dei lavori a misura è da computarsi sulla base dell'elenco prezzi della Regione Piemonte 2006.

I lavori saranno appaltati mediante ribasso unico percentuale sul predetto elenco prezzi posto a base di gara.

La direzione lavori può concordare con l'appaltatore l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto sulla base di dettagli e soluzioni tecniche contenute in elaborati grafici appositamente predisposti.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEREOPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI <OG 3>.

Art. 3 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DA ESEGUIRE

Le opere che formano oggetto dell'appalto, descritte in modo dettagliato per ogni singolo tratto di strada nella Relazione Tecnica, possono riassumersi come in appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- ripristini con stesa tappeto d'usura;
- fresatura del manto bituminato per successiva riasfaltatura;
- risagomatura e ricariche su strade bianche;
- riparazione buche;
- ricariche su cedimenti;
- riparazione o sostituzione chiusini;
- ripristino cordonate marciapiedi;
- ripristino pavimentazione marciapiedi;
- eliminazione delle barriere architettoniche dai marciapiedi;
- posa di caditoie e piccoli tratti di tubazione da 200, 300 in PVC 303/1 con scavo in trincea fino ad un metro di profondità;
- realizzazione tratti di fognatura bianca e nera;
- interventi d'urgenza su sedimi bitumati per ripristino condizioni sicurezza stradale e viabile.
- rifacimento e sistemazione del piano viario delle strade comunali;
- realizzazione marciapiede

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di forniture e noli compresi nell'appalto; ma l'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle forniture e noli stessi, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede d'esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell'art. 10 del Capitolato Generale. Gli ambiti di intervento sono indicati negli elaborati grafici costituendo il progetto.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 154 del D.P.R. 554/1999.

Art. 4 – CONDIZIONI PARTICOLARI

L'Appaltatore dovrà disporre d'idoneo ufficio, munito di telefono e fax, così da consentire le comunicazioni da parte della D.L.; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o di inviare un incaricato, per conferire con la D.L. quando ciò sia richiesto.

Le zone interessate dai lavori dovranno essere protette e chiuse al traffico veicolare e pedonale con opportuni mezzi da fornirsi dall'Appaltatore, che non potrà richiedere nessun indennizzo particolare per l'ostacolo ai lavori costituito dalla sosta o dal parcheggio di automezzi sulle strade interessate ai lavori stessi.

Egli sarà invece responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inadempienza di tale disposizione, ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali e cose estranee ai lavori.

Art. 6 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'I.V.A., poiché l'ammontare di detta imposta - da conteggiarsi con voce separata - sarà versata all'impresa dall'Amministrazione come previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 7 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'impresa è tenuta ad affidare la direzione del cantiere ad un tecnico, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il Direttore tecnico di cantiere sarà il Direttore tecnico indicato dall'impresa appaltatrice prima dell'inizio dei lavori.

Il predetto tecnico deve essere di gradimento dell'Amministrazione appaltante.

Nel caso in cui il tecnico fosse un libero professionista, egli deve rilasciare una dichiarazione scritta d'accettazione dell'incarico.

Il Direttore di cantiere - quale collaboratore dell'Appaltatore - ha la responsabilità dell'organizzazione del cantiere e della conduzione dei lavori, e, quindi, predispone l'attività e le cautele necessarie all'esecuzione dei lavori, in relazione e in applicazione anche delle prescrizioni contenute nel piano per la sicurezza del cantiere di cui al successivo art. 10. Pertanto egli è responsabile d'eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori predetti, nonché è responsabile dell'incolumità degli addetti ai lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano suddetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre il Direttore di cantiere deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, del modo, fasi e cicli di lavorazione; egli dovrà inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'impresa in segno d'assunzione d'ogni responsabilità in merito.

Art. 8 - PIANO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

Essendo la durata prevista dei lavori inferiore a 200 uomini/giorni ed essendo al momento in presenza di unica impresa operante, la realizzazione dell'opera in progetto non rientra nei casi di cui all'art. 3, comma tre del D.Lgs 494/96 e s.m.i..

In materia, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., nonché della legislazione sulla sicurezza del lavoro e della L. 109/94 e s.m.i.

Le spese per la sicurezza nelle lavorazioni sono già computate nei singoli prezzi unitari. Il costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso, è quindi riferito alla messa in sicurezza delle opere provvisorie quali approntamento dei cantieri, cavalletti, segnaletica stradale, etc.

Spetta al datore di lavoro dell'impresa esecutrice la redazione entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2 comma 1, lettera f-ter del D.Lgs. 528/1999

Art. 9 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare - a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante - l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'amministrazione appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a tenere conto di tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, comunicandolo all'Appaltatore e precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, aumentato dell'aliquota del 5% (cinqueper cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati siano eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Grava sull'Appaltatore l'onere di custodire tutti i materiali e le attrezzature presenti in cantiere, per proteggerli da eventuali furti o danneggiamenti dovuti a terzi o da danneggiamenti dovuti a circostanze fortuite.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione d'opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della Legge 13/9/1982 n. 646.

Art. 10 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e in ogni caso nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Qualsiasi materiale rinvenuto in cantiere o di risulta delle demolizioni deve essere smaltito solo dopo ordine della D.L.

Art. 11 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore, avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché - a giudizio della Direzione dei Lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei Lavori entro venti giorni dalla consegna dei lavori un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, dà la facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

CAPITOLO II

NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI E REQUISITI DEI MATERIALI

Art. 12 - NORME GENERALI

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate:

- Con misure geometriche per i ripristini di superficie superiore ai 20 mq.
- Con misurazioni di peso per i materiali ed in economia per le prestazioni per quantità minori escludendo ogni altro metodo.
- I compensi di cui al comma uno comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente, tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto, ecc.; le opere provvisorie di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a qualunque altezza e profondità e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni della direzione lavori e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

- I prezzi e compensi dei lavori, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore secondo calcoli di sua convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Art. 13 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme di cui Regolamento D.P.R. 554/1999..

Art. 14 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E MODALITÀ D'ESECUZIONE DEI LAVORI

I materiali che l'Appaltatore impiegherà nei lavori oggetti dell'appalto dovranno presentare caratteristiche conformate a quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o dalla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di rifiutare la provenienza che non ritenesse di proprio gradimento.

Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima dell'impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano ritenuti idonei e dichiarati accettabili.

Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà il consenso per l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare immediatamente dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese e compensi ed indennizzi.

La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita dei lavori.

Art. 15 - NORME FINALI

In caso di lacune nelle descrizioni del presente capitolato per quanto riguarda la descrizione delle opere si fa riferimento all'elenco prezzi unitari.

In caso di discordanze, farà fede la voce più favorevole all'Amministrazione.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di forniture e noli compresi nell'appalto; ma l'amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle forniture e noli stessi, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede d'esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti del Capitolato Generale. Gli ambiti di intervento sono indicati negli elaborati grafici costituendo il progetto.

Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 154 del D.P.R. 554/1999.